

Comune di

CASTELLO – MOLINA DI FIEMME

**REGOLAMENTO D'USO PER IL GODIMENTO DEI BENI
DEMANIALI COMUNALI**

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dd. 25.05.1974.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 08.05.1986.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 03.03.2004.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 dd. 28.02.2007.

CAPO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Il godimento delle terre assegnate al Comune di Castello di Fiemme, rientranti nella categoria a) dell'art. 1 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e cioè come terre convenientemente utilizzabili come bosco e pascolo permanente, saranno godute dagli aventi diritto con le norme del presente Regolamento redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del Regolamento alla Legge succitata, approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.

ARTICOLO 2

Le terre nella categoria suindicata e oggetto del presente Regolamento, sono quelle specificatamente indicate nel relativo decreto del commissario degli Usi Civici della Venezia Tridentina, emesso in forza dell'art. 42 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.

ARTICOLO 3

I diritti della popolazione sulle terre suddette sono i seguenti: come accertati e riconosciuti dal Commissario Usi Civici con decreto 15 febbraio 1942 n. 1244/42, Pos. 2124/47:

- 1) Pascolo con animali di ogni specie, svernati nel Comune e frazioni, esercitato nei boschi e sulle terre elencate nel decreto stesso;
- 2) Diritto del taglio erbe su determinate p.f.;
- 3) Diritto di legnatico da combustibile mediante raccolta di legna secca a cascami di legna ed assegno di lotti di piante cedue da taglio;
- 4) Diritto di legnatico da opera per la costruzione e riparazione degli edifici (uso interno);
- 5) Diritto di stramatico mediante raccolta di foglie secche (spinada).

ARTICOLO 4

Il godimento delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del presente regolamento, spetta a tutti i cittadini abitanti e residenti in modo stabile nel Comune o nella Frazione, ed iscritti nel registro di popolazione, ai sensi del R.D. 02 dicembre 1929 n. 2132.

ARTICOLO 5

In conformità al disposto dell'art. 12 della Legge sugli Usi Civici per la gestione delle terre suddette saranno osservate le norme stabilite dal Capo II del Tit. IV del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 sull'ordinamento e riforma della legislazione in materia forestale.

ARTICOLO 6

I diritti della popolazione su detti terreni a bosco saranno esercitati in conformità del piano economico boschivo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 della Legge forestale e, in mancanza di questo, secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

ARTICOLO 7

Sui terreni pascolivi i diritti di cui all'art. precedente saranno esercitati secondo le norme e modalità stabilite dall'apposito regolamento vigente, redatto ai sensi dell'art. 136 della Legge Forestale 30 dicembre 1923 n. 3267.

ARTICOLO 8

L'esercizio dei diritti delle popolazioni è subordinato all'osservanza delle disposizioni della Legge forestale e relativo Regolamento approvato con R.D. 26 maggio 1926 n. 1226, nonché dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di polizia forestale per la provincia di Trento, quando si tratta di boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo.

ARTICOLO 9

I diritti delle popolazioni non potranno eccedere per disposizioni di legge gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile "Chi ha l'uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto sia necessario ai suoi bisogni e quelli della sua famiglia".

ARTICOLO 10

L'esercizio dell'uso civico è gratuito. Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle spese di amministrazione, delle imposte, sorveglianza e per l'esecuzione di lavori di ordinaria coltura e manutenzione, del taglio, trasporto e rassicazione dei prodotti legnosi, potrà imporre il corrispettivo di speciali diritti in conformità alle disposizioni dell'art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e da percepirsi secondo le norme del presente Regolamento.

CAPO II

RICHIESTE E CONCESSIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

ARTICOLO 11

Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettantigli, dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale nei modi e termini che saranno stabiliti e resi noti al pubblico.

ARTICOLO 12

Le domande degli aventi diritto, raccolte ed istruite dall'Ufficio comunale, saranno esaminate, e decise da apposita commissione.

ARTICOLO 13

La Commissione di cui all'articolo precedente viene nominata dalla Giunta comunale e sarà formata dal Sindaco o da suo delegato, da due censiti aventi diritto all'uso civico scelti fra coloro che abbiano speciale competenza in materia e precisamente uno della frazione di Castello e uno della frazione di Molina, nonché da un esperto in materia di usi civici; fa, inoltre, parte della Commissione il custode forestale. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario comunale o suo delegato.

Delle decisioni prese dalla Commissione sarà data notizia scritta agli interessati. Contro i provvedimenti stabiliti dalla Commissione è ammesso reclamo dinanzi alla Giunta comunale dalla data di intimazione della decisione.

CAPO III USO CIVICO DI LEGNATICO

ARTICOLO 14

L'Autorità Forestale in sede di sessione forestale stabilirà sulla scorta del piano economico boschivo i quantitativi massimi di legname da opera e legna da ardere che potranno essere utilizzati nell'annata. In mancanza di detto piano o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati verranno determinati prudenzialmente dall'Autorità Forestale, tenuta presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

ARTICOLO 15

La commissione di cui all'art. 13 provvederà annualmente ad una equa ripartizione della legna da ardere in relazione alla disponibilità dei boschi. La legna da ardere da distribuire alla popolazione è costituita generalmente da rami, corteccia, ceppaie, sottoprodotti della segazione.

ARTICOLO 16

Ad ogni capofamiglia che ne abbia diritto a norma dell'art. 4 sarà assegnato un eguale quantitativo di legna da ardere in relazione alla disponibilità ricavabile in applicazione al piano economico dei boschi.

La Giunta comunale, con apposita deliberazione, stabilirà annualmente il corrispettivo di cessione agli utenti della legna da ardere in conformità all'art. 10 del presente regolamento.

ARTICOLO 17

L'assegnazione di legna da ardere agli aventi diritto sarà fatta nel modo seguente:

- in ogni caso gratuitamente agli iscritti nell'elenco poveri;
- al prezzo eventualmente stabilito dalla Giunta per gli altri.

In mancanza di legna in quantità sufficiente per tutte le richieste, sarà soddisfatta con precedenza la categoria a).

ARTICOLO 18

E' demandato alla Giunta comunale il compito di stabilire annualmente il quantitativo di legna da assegnare ad ogni singolo capo famiglia utente, nel bosco o nel pascolo, in rapporto alle disponibilità ed al numero degli utenti che hanno fatto domanda di assegno, fissando anche le località di raccolta.

Gli utenti che intendono raccogliere direttamente la legna nei beni di uso civico devono presentare domanda su apposito modulo entro il mese di marzo di ogni anno al Comune.

ARTICOLO 19

Ad ogni avente diritto sarà rilasciata dal Comune apposita autorizzazione di prelevamento della legna che dovrà essere consegnata dal custode forestale o dall'incaricato della distribuzione. Sulla scorta delle autorizzazioni rilasciate l'Amministrazione comunale compilerà ogni anno il ruolo degli utenti della cat. B) di cui all'art. 17 e lo passerà all'Esattore per la riscossione nei modi di legge del corrispettivo dovuto.

ARTICOLO 20

Per l'esercizio di un'industria o per altri scopi industriali o speculativi e che esulano dall'ordinario fabbisogno dell'azienda agraria o familiare, non verrà concessa legna da ardere. Resta vietata la vendita da parte dei censiti, sia della legna da ardere rilasciata dal Comune che di quella raccogliatrice. E' consentito lo scambio dietro preventivo consenso dell'Autorità comunale.

ARTICOLO 21

Nei limiti delle disponibilità e dei bisogni, sarà concesso ai censiti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del Regolamento un quantitativo a terra di legname da costruzione per i soli bisogni dell'azienda familiare, detratto il quantitativo di legname corrispondente alla media delle spese sostenute dal Comune per l'abbattimento a terra del legname medesimo, oltre alle spese generali. Le spese del taglio legname e generali saranno determinate annualmente dal Servizio competente a fine esercizio finanziario.

ARTICOLO 22

L'assegnazione del legname da opera sarà fatta al Capofamiglia, sprovvisto di abitazione propria, che intenda costruire una casa sia civile che rustica.

Il quantitativo da concedersi sarà in proporzione al numero dei locali strettamente necessari per i bisogni della famiglia in relazione ai componenti della stessa e per il ricovero del bestiame nonché per i locali accessori servienti ed annessi alla nuova costruzione.

Per stabilire l'entità del fabbisogno dei locali di abitazione verrà preso per base il criterio stabilito per la costruzione delle case I.N.A.. Tale quantitativo non potrà in nessun caso superare mc. 25 di legname rotondo.

Questa concessione sarà fatta una volta tanto e non sarà ripetuta qualora il proprietario venda o ceda o resti privato per qualsiasi motivo della casa, all'infuori di incendio o di eventi fortuiti.

ARTICOLO 23

Chi viene a formare una nuova famiglia e sia sprovvisto di casa propria per abitazione potrà ottenere un'assegnazione di legname a norma del precedente articolo.

Al censita che ne abbia diritto a norma dell'art. 4, il quale passi a matrimonio, sarà concesso per la costruzione dei mobili, il legname stabilito in perizia, che non potrà però superare mc. uno e un quarto.

Tale concessione verrà fatta con le restrizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 22.

ARTICOLO 24

Al Capofamiglia proprietario di casa di abitazione sarà concesso il legname necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato o per il suo ampliamento per i fabbisogni dell'azienda agricola o familiare.

Qualora una persona possedesse più case sarà fatta un'unica assegnazione di legname per la sola casa ove abita il proprietario con la famiglia.

ARTICOLO 25

Il Comune concederà pure legname costituito da scorzi, sottopelli e stanghe occorrenti per la recinzione di fondi e cancellate. Il legname per recinzione dei fondi sarà assegnato su presentazione di apposita domanda, accompagnata dalla perizia, entro il mese di marzo, salvo casi eccezionali.

ARTICOLO 26

Per ottenere l'assegnazione del legname è necessario che l'utente presenti all'ufficio comunale apposita perizia di un tecnico incaricato ed autorizzato dal Comune, la quale dovrà contenere l'indicazione dell'uso al quale il legname verrà destinato, il quantitativo e la specie del legname stesso.

ARTICOLO 27

Per la costruzione e la manutenzione di alberghi, ville o case di abitazione da affittarsi o già totalmente o parzialmente affittate a terzi, come pure per industrie e simili, gli utenti dovranno rivolgersi al commercio privato per avere il legname necessario.

ARTICOLO 28

In caso di insufficiente produzione di legname per sopperire al fabbisogno di tutti gli aventi diritto, godranno la precedenza i meno abbienti.

ARTICOLO 29

La consegna del legname a terra al richiedente verrà effettuata dal Custode forestale, il quale staccherà apposita bolletta contenente il numero dei pezzi, gli assortimenti ed i quantitativi. Il Custode forestale provvederà, inoltre, ad effettuare i dovuti controlli ed a prestare la necessaria assistenza in ordine all'attività di asporto del materiale ligneo a cura del privato. L'interessato dovrà provvedere all'asporto del legname dal luogo di giacenza entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, pena la decadenza dal diritto, oltre al pagamento delle spese generali. In tale ultimo caso il legname rimarrà in piena proprietà dell'Amministrazione comunale che potrà disporne liberamente.

ARTICOLO 30

Sulla scorta delle bollette rilasciate si provvederà alla riscossione del corrispettivo dovuto dagli utenti per i prodotti loro assegnati.

ARTICOLO 31

Le domande di assegnazione di legname rotondo a terra dovranno venir presentate prima della sessione forestale ordinaria, salvo per i casi di forza maggiore e quelle per l'assegnazione di legname segato, dovranno venir presentate, di regola, prima di effettuare i lavori relativi.

I fabbisogni di legname presentati all'Ufficio comunale per l'assegnazione, un mese dopo la data del rilascio, scadranno di validità e perciò dovranno venir rinnovati.

ARTICOLO 32

La legna ed il legname accordati per uso civico dovranno essere utilizzati allo scopo per cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso e specialmente l'alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale, resta pure vietata la cessione a terzi a compenso di fatturazione, condotta e segagione.

E' ammessa soltanto la permuta della perizia con legname avuto da terzi per essere impiegato nei lavori che hanno dato luogo alla concessione della perizia stessa, purché preventivamente autorizzata dalla Commissione di cui all'art. 13 e previo controllo dell'avvenuto impiego del legname dei terzi.

ARTICOLI 33 E 34 VENGONO SOPPRESSI

ARTICOLO 35

Le infrazioni all'articolo 31 portano come conseguenza la confisca della legna e del legname e nel caso in cui ciò non sia possibile, il pagamento della differenza fra il corrispettivo di cessione e il valore commerciale, oltre alle sanzioni previste dall'art. 106 della Legge Comunale e Provinciale.

Per valore commerciale ai fini del presente articolo, si intende quello massimo raggiunto dalla vendita del legname sulla base del listino della Comunità Generale di Fiemme il giorno della consegna.

Fino a che non avvengano le restituzioni e il pagamento dell'ammenda non si darà luogo ad altre assegnazioni all'utente contravventore.

ARTICOLO 36

Il corrispettivo del legname da costruzione "uso interno" sarà semestralmente stabilito dalla Giunta comunale, tenendo presenti le norme di cui all'art. 10.

ARTICOLO 37

Chiunque intende trasportare fuori dal Comune prodotti boschivi di qualsiasi genere, legname, legna, stame, corteccia, piante di qualsiasi specie ed età, deve munirsi di autorizzazione scritta e firmata dal custode forestale e controfirmata dal Sindaco, che dichiara la legittimità della provenienza e la regolare utilizzazione in conformità alle norme del presente Regolamento. Tale dichiarazione dovrà sempre accompagnare il materiale durante il trasporto.

ARTICOLO 38

I prodotti boschivi trovati in transito in qualsiasi luogo ad eccezione dei tovi e delle vie di bosco, sprovvisti dell'autorizzazione suddetta, saranno sequestrati ed il provento devoluto al Comune.

ARTICOLO 39

I proprietari e conduttori di segherie non potranno accettare né lasciar scaricare nei loro piazzali prodotti boschivi se non accompagnati dall'autorizzazione comunale prevista dall'art. 36.

ARTICOLO 40

La sorveglianza sull'effettivo impiego e destinazione dei prodotti assegnati è devoluta alla Commissione di cui all'art. 13 la quale potrà servirsi anche dell'opera degli agenti comunali e, se ritenuto necessario, l'ausilio del personale forestale.

ARTICOLO 41

Entro un anno dall'assegnazione il Sindaco o suo delegato, con altri due membri della Commissione di cui all'art. 13, dovrà effettuare una visita di controllo recandosi presso ogni utente che nell'anno decorso ebbe a percepire legname da opera, esaminando se ed in quale misura il lavoro preventivato venne eseguito e quanto legname è stato impiegato.

ARTICOLO 42

Gli utenti dovranno dare a questi organi di controllo tutte le informazioni che saranno loro richieste e dimostrare l'avvenuto uso del legname, in conformità alle norme del presente Regolamento.

ARTICOLO 43

Al termine del controllo gli incaricati redigeranno apposito verbale da presentarsi alla Giunta Comunale. Nella relazione dovrà pure essere indicata la specie e quantità del legname eventualmente rimasto dopo l'esecuzione dei lavori previsti. Per la messa in opera del legname assegnato e che al momento della visita di controllo risulti disponibile, è data facoltà alla Giunta Comunale di concedere una proroga per la messa in opera dello stesso. Il legname assegnato e non posto in opera entro il termine di proroga dovrà venire restituito al Comune.

ARTICOLO 44

La Giunta Comunale stabilirà se il legname rimasto debba essere restituito al Comune o debba essere lasciato all'utente per i bisogni dell'azienda. Nel primo caso la consegna al Comune deve essere fatta a spese dell'utente, nel secondo caso, per il legname, sarà fatto pagare il prezzo commerciale.

ARTICOLO 45

La popolazione potrà usufruire gratuitamente della legna raccogliaticcia e della cedua, esclusi i rimasugli di tagli esistenti nei boschi, sempre con l'autorizzazione dell'Autorità comunale e verso preavviso del giorno e luogo di raccolta al Custode Forestale al fine di facilitare il controllo sulle persone che si recano nel bosco.

ARTICOLO 46

Per il controllo delle assegnazioni della legna e del legname da concedere a norma del presente Regolamento dovranno essere tenuti i seguenti registri:

- registro delle assegnazioni di legname presentate all'Ufficio comunale;
- registro delle assegnazioni di legna da ardere di qualsiasi specie.

ARTICOLO 47

E' di competenza della Commissione il controllo dei vari registri e delle giacenze con i confronti che essa riterrà opportuni. Tali controlli saranno, ove possibile, trimestrali, o quanto meno semestrali. Potranno però essere eseguiti in qualsiasi momento, su richiesta prevista all'art. 28.

CAPO IV DIRITTI DI PASCOLO

Art. 48 CONTENUTO

La presente sezione disciplina il godimento dei diritti di pascolo e delle strutture e dei beni strumentali all'esercizio degli stessi, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale del R.D. 30.12.1923 n. 3267 e le altre norme in materia.

Art. 48bis BENI SOGGETTI AL GODIMENTO

La superficie sulla quale si esercitano i diritti di pascolo è individuata e descritta nel piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Castello Molina di Fiemme.

La superficie destinata a pascolo è individuata in modo da salvaguardare in ogni tempo la soddisfazione del diritto di uso civico.

Art. 48ter TITOLARI DEI DIRITTI

Possono esercitare i diritti di pascolo i nuclei familiari che siano proprietari di bestiame e residenti nel Comune di Castello Molina di Fiemme.

Art. 48quater MISURA DEI DIRITTI

L'ampiezza del diritto di pascolo è determinata in relazione al fabbisogno dei nuclei familiari proprietari di bestiame ed alla rendita complessiva dei pascoli stabilita dai piani di assestamento dei beni silvo-pastorali, nell'ottica comunque di garantire a tutti equo e proporzionato godimento del diritto.

Art. 49 DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

Coloro che intendono esercitare i diritti di pascolo devono presentare all'amministrazione comunale entro il 1° marzo domanda di assegnazione di pascolo indicando:

- a) il numero dei capi di bestiame, distinti per qualità e specie, che intende ospitare nei pascoli comunali, dimostrandone la proprietà mediante le schede di stalla compilate in conformità delle norme in materia;
- b) la denominazione della zona di pascolo richiesta, evidenziando in mappa la relativa ubicazione;
- c) il periodo nel quale si intende esercitare il diritto;
- d) le modalità di conduzione del pascolo.

Art. 50 DOMANDE

Le domande di esercizio del diritto di pascolo sono esaminate in relazione al possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento ed al rispetto della normativa in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di polizia veterinaria e forestale.

Entro il 15 aprile la Giunta comunale assegna ai richiedenti le zone di pascolo e la gestione degli alpeggi, determinando la durata dell'assegnazione.

Art. 50bis CAPIENZA DEI PASCOLI E DELLE MALGHE

Il numero dei capi di bestiame ammessi nei pascoli comunali, espresso in unità di bovini adulti per ettaro (UBA/ha), è stabilito dai piani di assestamento dei beni silvo-pastorali.

I confini delle aree destinate a pascolo sono indicati nella descrizione e nelle mappe dei piani di assestamento dei beni silvo-pastorali.

I diritti di pascolo possono essere esercitati senza particolari limitazioni solamente nelle aree individuate dai piani di assestamento destinate a pascolo.

I diritti di pascolo nelle aree boscate adiacenti alle aree destinate a pascolo possono essere esercitati nel rispetto delle leggi e dei regolamenti forestali vigenti.

Art. 50ter MODALITA' DI PASCOLO

Il diritto di pascolo può essere esercitato con le seguenti modalità:

- a) alpeggio di bovini da latte con uso in comune del pascolo, esercitato in forma collaborativa da parte di una pluralità di assegnatari;
- b) alpeggio di bestiame con uso in comune del pascolo, esercitato in forma collaborativa da parte di una pluralità di assegnatari;
- c) pascolo su aree in uso esclusivo;
- d) sfalcio.

Art. 50quater PASCOLO IN USO ESCLUSIVO

La Giunta comunale, su richiesta degli aventi diritto, può assegnare in uso esclusivo aree per il pascolo del bestiame di proprietà dell'assegnatario.

L'assegnazione in uso esclusivo di aree per il pascolo è possibile purché sia garantita la corretta conservazione del patrimonio di uso civico. Le assegnazioni, di regola, sono concesse privilegiando la forma collaborativa. Nell'individuazione delle aree si tiene conto anche della necessità di garantire la presenza di aree di passaggio e di accesso liberi.

Le domande devono essere presentate entro il 1° marzo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 49.

Art. 51 **SFALCIO IN USO ESCLUSIVO**

La Giunta, su richiesta degli aventi diritto, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente regolamento, può assegnare in uso esclusivo aree sulle quali il beneficiario esercita il diritto con lo sfalcio e l'uso del foraggio risultante.

Hanno titolo a presentare domanda di assegnazione solamente i soggetti iscritti all'Archivio Provinciale delle Imprese Agricole di I e II sezione.

Le domande di assegnazione dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 01 marzo, pena la non ammissibilità delle stesse.

L'assegnazioni di aree per lo sfalcio è possibile purché sia garantita la corretta conservazione del patrimonio di uso civico. Le assegnazioni, di regola, sono concesse in applicazione dei criteri di seguito elencati:

- a. Le assegnazioni verranno effettuate - con priorità nei confronti dei soggetti allevatori iscritti all'APIA di I e II sezione possessori di bestiame, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, purché nei termini di cui al precedente comma 3 - in proporzione alla dimensione dell'azienda con riferimento agli UBA (unità di bovini adulti) relativa al 31 dicembre dell'anno precedente l'assegnazione;
- b. Le assegnazioni riguarderanno intere particelle possibilmente collocate in zone limitrofe alla sede dell'azienda richiedente.

La durata delle assegnazioni, di norma, è coordinata con le durate dei piani contributivi provinciali a favore dell'agricoltura e della zootecnia di montagna.

In via transitoria e solamente per l'anno 2007, le domanda potranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio del 30 marzo.

CAPO V **USO CIVICO DI STRAMATICO ED ERBATICO**

ARTICOLO 52

Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di stame e di erbe nei boschi comunali per uso proprio, devono farne richiesta all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 53

L'Amministrazione comunale, sentita l'Autorità Forestale, determinerà ogni anno una o più zone nelle quali potrà raccogliere lo stame e tagliare l'erba stabilendo i quantitativi e fissandone le modalità.

ARTICOLO 54

Lo strame e l'erba accordati per l'uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso specialmente l'alienazione per qualsiasi titolo, sia dentro che fuori del territorio comunale.

ARTICOLO 55

La Giunta comunale, dopo sentita l'Autorità Forestale, stabilirà il corrispettivo che i censiti dovranno eventualmente pagare per il godimento dello strame od erba e ciò in relazione ai quantitativi loro concessi.

ARTICOLO 56

Ad ogni concessionario il Sindaco rilascerà apposita autorizzazione. Sulla scorta di esse l'Ufficio comunale compilerà il ruolo che verrà passato all'Esattoria per la riscossione.

ARTICOLO 57

La raccolta dello strame e dell'erba dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dagli art. 18 e 19 delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti per la provincia di Trento. Le infrazioni saranno punite a norma delle suddette prescrizioni .

ARTICOLO 58

Lo strame raccolto nei boschi comunali dovrà essere asportato dal bosco al più tardi entro un mese dalla data della concessione, restando vietato l'ammassamento delle stesche accanto a piante in vegetazione e nei luoghi ove esiste novellame.

ARTICOLO 59

Persone trovate nel bosco a raccogliere strame o erbe di bosco senza l'autorizzazione saranno passibili di contravvenzione anche se aventi diritto.

CAPO VI RACCOLTA PRODOTTI SECONDARI

ARTICOLO 60

La raccolta dei semi forestali, trementina e resina, è regolata dagli art. 17 e 21 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Gli utenti che intendono procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra dovranno presentare domanda al Comune che la inoltrerà all'Autorità Forestale per le decisioni di competenza.

ARTICOLO 61

La raccolta delle fragole, funghi, lamponi è libera a tutti i censiti. Essa però dovrà avvenire senza arrecare danni al soprasuolo boschivo ed in special modo alle colture forestali.

CAPO VII ALTRI DIRITTI DI USO CIVICO

ARTICOLO 62

I diritti di carbonizzazione, estrazione sabbia, sassi, ghiaia, (qualora si tratti di materiale non superficiale) esercizio di cava eccetera, dovranno essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità Forestale a mente degli art. 16, 71 e 72 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. Gli utenti che intendono esercitare tale diritto dovranno seguire la procedura indicata al secondo capoverso dell'art. 59. Ove si tratti di cava già in esercizio e regolarmente utilizzata e disciplinata dall'Autorità Forestale, il permesso di scavar sabbia, ghiaia e sassi per l'edilizia locale sarà dato ai censiti dall'Amministrazione comunale nei limiti e con le norme stabilite dalla concessione dell'Autorità Forestale.

Il Comune potrà imporre ai concessionari il pagamento di un corrispettivo.

CAPO VIII PENALITA'

ARTICOLO 63

Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento sarà punita nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 106 della Legge Comunale e Provinciale 03 maggio 1934 n. 383 salvo le trasgressioni non siano previste da leggi o regolamenti speciali e da vincolazioni del Codice Penale ed in particolare dall'art. 627, oltre il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 64

I verbali delle contravvenzioni elevate dagli Organi di vigilanza saranno trasmessi al Sindaco ed una copia all'Ufficio Forestale.

ARTICOLO 65

Per le infrazioni alle disposizioni della Legge forestale 30 dicembre 1932 n. 3267 e del Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, le denunce ed il risarcimento dei danni seguiranno la procedura stabilita dalla succitata Legge e Regolamento con R.D. 16 maggio 1926 n. 1126.

ARTICOLO 66

Tutte le penalità, escluse quelle previste dalla Legge e Regolamenti Forestali e da altre di natura speciale, saranno riscosse dalla esattoria con il privilegio di cui alle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Un terzo dei proventi contravvenzionali spetta agli agenti che hanno contribuito alla scoperta ed all'accertamento dei reati.

ARTICOLO 67

Gli Organi dell'Ufficio Forestale ed il custode forestale, agenti comunali e della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza ed applicazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 68

Le disposizioni anteriori ed in contrasto col presente Regolamento sono abrogate.